



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 33 DEL 01/06/2021

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI PRIMAVERA DEL 6 GIUGNO 2021

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la vigente normativa nazionale e regionale in materia di “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Considerato che la Città di Susa ha organizzato, per l'intera giornata di domenica 6 giugno 2021, la “Fiera di Primavera” che interesserà l'occupazione, da parte degli operatori commerciali partecipanti, di Piazza della Repubblica;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, che proroga, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che: «*I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome*»;

Visto, altresì, l'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Marco Massavelli (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, 11. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 11, n. 35».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto l'allegato 9 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "*Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative»*", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 3989/COVID 9 del 29 maggio 2021, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso al Ministero della Salute il documento recante "*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*", come integrato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 28 maggio 2021 e condiviso nella successiva seduta del 29 maggio 2021, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Vista, in particolare, la comunicazione del Coordinatore del Comitato tecnico scientifico del 29 maggio 2021, nella quale si dà atto che il predetto documento, all'esito delle integrazioni concordate nella seduta del 28 maggio 2021, è da intendersi approvato dal Comitato tecnico scientifico;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si stabilisce che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»*", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della medesima ordinanza;

Considerato che le suddette linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante "*Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative»*", di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Dato che l'attuale momento richiede l'uso della massima cautela e prudenza nell'applicazione e nell'osservanza delle linee guida predisposte per il riavvio delle varie attività, che debbono essere necessariamente condizionate e limitate nel loro svolgimento;

Evidenziata la necessità di adottare alcune misure al fine di facilitare il rispetto delle Linee Guida sia per gli operatori commercianti sia per i consumatori che accedono all'area mercatale, misure che rivestono carattere di eccezionalità ed urgenza, tendenti a garantire la sanità e salute pubblica;

Vista la planimetria con la rappresentazione del posizionamento dei posteggi mercatali, predisposta in esito ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale con i rappresentanti degli operatori del mercato e alle riunioni tenute con gli Uffici competenti;

Rilevata, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione della fiera programmata per il 6 giugno 2021 al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

D'intesa con il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio;

Visti:

- l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

1. Che la fiera del 7 giugno 2020 sia svolta in piazza della Repubblica, con l'osservanza di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste per il contenimento della pandemia da coronavirus dalla normativa a carattere statale e regionale, adottando le seguenti modificazioni alla tradizionale dislocazione dell'area:
 - sospensione delle operazioni di assegnazione in spunta agli operatori non concessionari di posteggio, stante il completamento dell'assegnazione dei posteggi in fase di domanda e la limitata disponibilità di personale della Polizia Municipale impegnato prioritariamente nell'organizzazione delle misure di prevenzione e sicurezza dell'area;
2. L'osservanza delle seguenti misure, prescrizioni e modalità operative a carico degli operatori del mercato, al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli):
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive nonché delle norme igienico sanitarie ed i sicurezza;
 - i titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
 - sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro: ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto della distanza di sicurezza;
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori

- anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - fornitura obbligatoria di guanti “usa e getta” alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce;
3. L’accesso all’area di mercato e la verifica sull’affluenza da parte dell’utenza sia regolamentato da apposito personale della Protezione civile in collaborazione e con la supervisione della Polizia Municipale.

AVVERTE

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla vigente normativa statale e regionale emanata in materia.

In caso di violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 gg a 30 gg.

La presente ordinanza ha validità per il giorno 6 giugno 2021.

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

Agli uffici competenti l’adozione di ogni atto gestionale necessario all’attuazione della presenteordinanza.

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PIER GIUSEPPE GENOVESE